

DCO 8/10
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
PER L'ATTIVITA' DI STOCCAGGIO DI GAS
NATURALE PER IL TERZO PERIODO DI
REGOLAZIONE

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 24 maggio 2010

Premessa

Con il presente documento Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 8/10 con il quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) illustra i propri orientamenti in relazione ai criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2014 (di seguito DCO).

Osservazioni Generali

Anigas condivide l'iniziativa dell'Autorità di porre in consultazione un documento in cui sono prefigurati anche scenari di medio e lungo periodo e che, di conseguenza, ipotizzano l'introduzione di meccanismi di mercato.

Tale impostazione che guarda agli indirizzi di lungo periodo, dovrebbe, peraltro, essere applicata anche alle tariffe di vendita. Si evidenzia che queste ultime, non possono rimanere regolate se gli elementi strutturali che le compongono sono generati su logiche di mercato.

Anigas, in coerenza con quanto sostenuto in passato, ritiene che:

- i servizi di stoccaggio destinati all'adempimento degli obblighi di modulazione di cui all'art. 18, commi 2,3 del decreto legislativo n. 164/00 devono essere sottoposti a regolazione;
- la regolamentazione dello stoccaggio, del trasporto e della distribuzione devono essere coerenti e sinergiche. In particolare, la regolamentazione di tutti gli aspetti relativi ai dati di misura e alle allocazioni dei volumi, su cui si basa il funzionamento dell'intero sistema soprattutto in un mercato liberalizzato, deve garantire efficienza, coordinamento e integrazione nella gestione delle informazioni;
- l'uso efficiente degli stoccaggi disponibili deve essere garantito, massimizzandone le prestazioni e minimizzandone i costi per gli utenti diretti ed indiretti e quindi per i consumatori finali.

Anigas ritiene infine essenziale segnalare che i provvedimenti di legge in itinere influenzeranno sensibilmente il contesto di riferimento della consultazione stessa. In particolare, si fa riferimento al d. lgs. per l'attuazione delle previsioni della legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"* che potrebbe modificare in modo sostanziale il ruolo della regolazione, relativamente ai possibili sviluppi di capacità di stoccaggio.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

PARTE III - DETERMINAZIONE DEL VINCOLO SUI RICAVI

8 Periodo di riferimento per l'applicazione delle tariffe

S2. Si condivide l'adozione dell'anno solare quale riferimento per la determinazione delle tariffe di stoccaggio? In caso contrario, quali motivi ostacolano tale adozione?

S2 Considerato che l'anno solare è stato già adottato come riferimento per la determinazione delle tariffe di trasporto e distribuzione, non si rilevano criticità maggiori di quelle già evidenziate nei casi precedenti.

Si ritiene che il passaggio al riferimento all'anno solare, rendendo disponibili i dati di bilancio con ampio anticipo e comportando una semplificazione in sede di calcolo, consenta di rendere note le tariffe con adeguato anticipo rispetto al periodo di applicazione. Anigas ritiene che le tariffe potrebbero essere disponibili contestualmente alla pubblicazione delle tariffe di trasporto e prima dell'avvio del processo di conferimento annuale della capacità di trasporto. In questo modo gli operatori avranno gli elementi necessari per la corretta valutazione dei costi e per predisporre le proprie politiche commerciali.

S3. Si riscontrano elementi di incompatibilità tra l'adozione dell'anno solare e l'eventuale assegnazione della capacità di stoccaggio su base concorsuale ad inizio di ciascun anno termico?

S3 Si rilevano criticità dovute a possibili incongruenze delle basi d'asta legate alle variazioni tariffarie che intervengono tra dicembre e gennaio. Tale criticità potrebbe produrre effetti anche nell'immediato relativamente al servizio bilanciamento utenti offerto dalle imprese di stoccaggio in base alla delibera ARG/gas 165/09.

S4. Nel caso di adozione dell'anno solare quale riferimento per la determinazione delle tariffe di stoccaggio, ritenete condivisibile la soluzione indicata per il periodo transitorio? In caso negativo, quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi?

S5. Nel caso di mantenimento dell'anno termico quale riferimento per la determinazione delle tariffe di stoccaggio, ritenete condivisibile i criteri tariffari proposti per il periodo transitorio? In caso contrario, per quale ragione? Quali criteri ritenete opportuno adottare e per quali motivi?

S4 S5 Si ritiene condivisibile, in relazione a entrambi gli spunti di consultazione, la proposta di gestione del transitorio presentata dall'Autorità.

9 Possibile evoluzione del trattamento dei ricavi in caso di introduzione di procedure concorsuali

S6. Quale delle ipotesi risulta più condivisibile tra quelle proposte e per quali motivi? Esistono ulteriori ipotesi che potrebbero essere prese in considerazione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente paragrafo 9.7?

S6 Fermo restando quanto considerato nelle Osservazioni Generali con riferimento al d. lgs. in corso di approvazione, si ritiene che le eccedenze di nuova capacità, eventualmente disponibili, vengano assegnate con procedure di mercato.

L'ipotesi prevista nel DCO in esame, di allocare l'intera capacità disponibile secondo logiche di mercato, non risulta conciliabile con il sussistere del meccanismo di tutela per la vendita.

S7. Ritenete opportuno che gli ulteriori ricavi rispetto ai ricavi di riferimento derivanti dalle procedure concorsuali debbano essere restituiti alla generalità dei clienti finali oppure alle categorie di clienti finali alle quali sono state riservate tali procedure? In caso positivo, per quali motivi?

S7 Se si opera in condizioni di mercato, dove il rischio d'impresa non è trasferito su altri soggetti, si ritiene corretto che gli ulteriori ricavi siano trattenuti dalle imprese di stoccaggio stesse. Diversamente, nel caso opposto, tali ricavi dovrebbero essere restituiti alla generalità degli utenti.

PARTE IV - STRUTTURA E ARTICOLAZIONE TARIFFARIA

21 La struttura tariffaria

Tariffa unica nazionale

S28. Si concorda con la proposta di definire una tariffa differenziata per impresa di stoccaggio? In caso di risposta affermativa, si ritiene condivisibile la proposta di introdurre una tariffa costante nel tempo?

S28 Nell'attuale contesto regolatorio risulta preferibile una tariffa unica nazionale. Qualora si decidesse di adottare una modalità di allocazione basata su meccanismi di mercato, per le capacità eccedenti quelle necessarie all'adempimento degli obblighi di modulazione di cui all'art. 18,

commi 2,3 del decreto legislativo n. 164/00, è inevitabile l'adozione di tariffe differenziate che fungerebbero da base d'asta.

Il corrispettivo unitario variabile

S29. Si concorda con la proposta di calcolo dei corrispettivi? In caso di risposta negativa, quale criterio si ritiene opportuno adottare e per quale motivo?

S29 Relativamente alle movimentazioni in controflusso, Anigas ribadisce il principio che il corrispettivo applicato deve riflettere solo gli effettivi costi sostenuti dalle imprese di stoccaggio, nell'ottica di minimizzare il costo complessivo del servizio di modulazione.

Si ritiene condivisibile incentivare l'iniezione invernale, nell'interesse del sistema, ma non si concorda sulla penalizzazione dell'erogazione estiva, che già comporta un aggravio di costi per l'utente in seguito all'aumento delle movimentazioni rispetto a una iniezione continua in flusso.

22 Corrispettivi per la fornitura di ulteriori servizi di stoccaggio

S30. Si concorda con i criteri proposti per la determinazione dei corrispettivi per la fornitura di ulteriori servizi? In caso di risposta negativa, quale criterio si ritiene opportuno adottare e per quale motivo?

S30. Si condivide la proposta dell'Autorità di enucleare i costi associati all'erogazione di ulteriori servizi dai costi riconosciuti per il calcolo della tariffa di stoccaggio e di definire tariffe specifiche sulla base dei costi sottostanti in quanto tale soluzione consente di attribuire i costi sottostanti a tali servizi, che vengono forniti solo su richiesta, unicamente ai soggetti che ne usufruiscono.